

REGOLAMENTO DETTENZIONE CANI ED ALTRI ANIMALI

(approvato con Delibera Consiglio Comunale nr 40 del 11.10.2021.)

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica ed altri animali e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, o confinanti con quelle pubbliche in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza all'incolumità di chi la frequenta.
2. Il medesimo regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio di Macugnaga.

ART. 2

PRINCIPI GENERALI

1. Chiunque detenga un cane o qualunque altro animale o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.
2. Chiunque detenga un cane o qualunque altro animale o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere dell'eventuale cucciolata.

ART. 3

AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, ed aree confinanti salvo diversa esplicita indicazione.
2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private, in particolare a quelle confinanti con le aree di cui al comma 1, come meglio specificato nell'art. 6.
3. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o d'uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o

ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero e indiscriminato accesso i cittadini.

4. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, **od altri animali** anche se non regolarmente registrati, ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un area di cui **ai commi 1 e 2**

ART. 4

MUSERUOLE GUINZAGLI **E SANZIONI**

1. Sulle aree identificate **ai commi 1 e 2** dell'art. 3 gli accompagnatori **dei cani** sono sempre tenuti ad avere i cani al guinzaglio **ed essere muniti di sacchetto con paletta e bottiglia d'acqua** mentre **per gli altri animali dovranno essere sempre accompagnati da personale specializzato** mentre per i cavalli si applicano le seguenti precise norme e prescrizioni :
 - E' vietato condurre cavalli lungo tutte le Vie, Piazze e Strade asfaltate del territorio comunale ad eccezione ed a condizione che, le eventuali deiezioni dei cavalli vengano raccolte immediatamente, dei seguenti tratti di strada, individuati nelle allegate planimetrie; a) Via Chiesa Vecchia – tratto da Vecchio Tiglio a Centro Sportivo b) Via Ripa dal punto d'ingresso di via Opaco a via Ronco attraverso via Don Sisto.
 - Il Sindaco, in caso di richiesta, puo' concedere eventuali deroghe ai punti precedenti, previa valutazione degli aspetti igienico sanitari.
 - E' consentito condurre cavalli solo lungo i sentieri o le strade non asfaltate del territorio comunale con l'obbligo di provvedere entro la giornata alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi ed al corretto smaltimento delle stesse;
 - E' vietato su tutto il territorio comunale lasciare liberi, vaganti e incustoditi cavalli, asini e simili. .
2. E' obbligo applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto
3. Il guinzaglio non può avere una lunghezza superiore a metri 3, ovvero essere tenuto a una lunghezza superiore a metri 3 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali.
4. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie; in ogni caso il pastore deve poter, in qualunque momento, controllarne i movimenti;
5. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico da una persona fisica, la stessa deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale.
6. Chiunque viola le disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250,00 ad Euro 750,00.
7. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00.
8. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 4 e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250,00 ad Euro 750,00.
9. In caso di recidiva (dalla seconda violazione alle successive) le sanzioni amministrative del presente articolo sono automaticamente raddoppiate.
10. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando per servizio.

ART. 5

TUTELA DE PATRIMONIO PUBBLICO

1. E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 ad Euro 150 fatta salva l'eventuale azione risarcitoria per il danno causato.

ART. 6

DETTENZIONE DEI CANI ALL'INTERNO DI CORTILI E/O GIARDINI PRIVATI

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.
2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda.
4. La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
5. L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata (almeno 8 volte la lunghezza dell'animale), oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.
6. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.
7. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
8. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, ad eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio e nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore o il pastore deve poter, in qualunque momento, controllarne i movimenti.
9. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1,2 e 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 ad Euro 300.
10. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 3, 4, 5 e 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250 ad Euro 750 , fatta salva la possibilità per il sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.
11. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 8 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250,00 ad Euro 750.

12. In caso di recidiva (dalla seconda violazione alle successive) le sanzioni amministrative previste ai commi 10 e 11 sono automaticamente raddoppiate.

ART. 7

PARTICOLARI SITUAZIONI

1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, nei negozi di generi alimentari, così come è fatto divieto di introdurli in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi e nei luoghi di culto.
2. Negli esercizi pubblici, bar ristoranti dove il proprietario ne autorizza l'accesso, tale deroga è consentita, con assunzione di ogni responsabilità a carico del gestore dell'esercizio pubblico.
3. **E' fatto obbligo al gestore o proprietario del negozio e/o nei pubblici esercizi di segnalare all'ingresso del locale il divieto di somministrare agli animali alimenti e bevande.**
4. E' vietato, in modo permanente il transito ai cani nelle aree adiacenti all'asilo comunale, alla partenza degli impianti di risalita e presso il centro sportivo comunale, nei parco giochi esistenti sul territorio comunale.
5. Il sindaco, con apposita ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani in predeterminate aree, all'uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo permanente ovvero in modo temporaneo.
6. E' vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.
7. E' vietato condurre animali al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.
8. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00.
9. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250,00 ad Euro 750,00.

ART. 8

TUTELA DALL'AGGRESSIVITA' ESALTATA DEI CANI

1. Per predeterminate razze canine, o incroci con queste, individuate in apposito elenco si applica, per la durata della sua validità, l'ordinanza del ministero della salute del 27/8/2004, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 10/9/2004, in particolare:
 - a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250,00 ad Euro 750,00
 - b) coloro che, nonostante il divieto, acquistano, possiedono, detengono o a qualunque titolo accompagnano anche uno solo dei cani soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250,00 ad Euro 750,00.
2. Nel caso rubricato alla lettera a) del comma 1 il sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile convenzionato, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di sei mesi.

3. Nel caso rubricato alla lettera b) del comma 1 il sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile convenzionato, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando lo stesso non venga ritirato da persona a cui non ne è vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione.
4. Le sanzioni previste nel comma 7 dell'articolo 4, nell'articolo 8 e nei commi 6 (relativamente al precetto previsto al comma 1) e 7 (relativamente al precetto previsto al comma 3) dell'articolo 7 sono aumentate di Euro 250,00 nel minimo e di Euro 750 nel massimo ogni qual volta siano relative a cani individuati dall'ordinanza ministeriale prevista al comma 1.

ART. 9

NORMATIVA DI RINVIO

1. L'Autorità competente per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del sindaco e a quelle dei dirigenti/responsabili di settore è individuata nel responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale.
2. I proventi delle sanzioni previste dal presente regolamento sono introitati dal Comune.
3. Rimane salvo quanto previsto dalla Legge n.281 del 14.08.1991., dalla legge regionale, dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con dpr n.320 dell'08.02.1954., dall'ordinanza del ministero della salute del 27.08.2004., pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 10.09.2004., dal codice civile e da quello penale.

ART.10

ABROGAZIONE NORME

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate la Delibera Consiglio Comunale nr.50 del 10.11.2004. "approvazione regolamento comunale per la detenzione cani" e Delibera Consiglio Comunale nr.22 del .06.06.2013 "integrazione al regolamento comunale di igiene"

ART.11

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione da parte del consiglio comunale è divenuta esecutiva, questo ai sensi del vigente statuto comunale.

INDICE ANALITICO

ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	1
ART.2 PRINCIPI GENERALI	1
ART.3 AMBITO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	1
ART. 4 MUSERUOLE GUINZAGLI E SANZIONI	2
ART.5 TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO	3
ART.6 DETENZIONE DEI CANI ALL’INTERNO DI CORTILI E/O GIARDINI PRIVATI	3
ART.7 PARTICOLARI SITUAZIONI	4
ART.8 TUTELA DELL’AGGRESSIVITA’ ESALTATA DEI CANI	4
ART.9 NORMA DI RINVIO	5
ART.10 ABROGAZIONE NORME	5
ART.11 ENTRATA IN VIGORE	5